

° Secondo percorso

La borraccia di Pietro per l'esercito del Risorgimento



° Secondo percorso - La borraccia di Pietro per l'esercito del Risorgimento

- I. La fortuna di una borraccia di legno
- II. I rapporti di un artigiano con l'amministrazione militare
- III. Lecture di approfondimento
 - 1. La vita economica nella capitale del Regno sabaudo
 - 2. La spesa pubblica per la guerra
 - 3. La guerra di Crimea e i problemi di aritmetica
 - 4. Lavori e mestieri
 - 5. Torino: città in sviluppo
 - 6. Il borgo San Donato
- IV. Documentazione
- V. Proposte di riflessione

° Secondo percorso

I. La fortuna di una borraccia di legno

“Il sottoscritto ha l’onore di prevenire i signori Colonnelli, Comandanti di corpi od Ufficiali d’Amministrazione, di avere introdotte importanti miglierie ai fiaschi detti volgarmente borraccie che vennero proposte per uso della R. Truppa”.

Con queste parole inizia quello che potremmo quasi definire un volantino pubblicitario del 26 gennaio 1853 e che rappresenta il primo documento, rintracciabile tra le carte dell’Amministrazione Militare, in cui compare il nome di Pietro Guglielminetti, tornitore, collegato alla produzione delle borracce di legno (*doc. n. 1, p. 2ⁱ*).

Pietro Guglielminetti, che corregge o fa correggere manualmente il domicilio iniziale, Feisoglio d’Alba, ormai lavora a Torino in una bottega in via del Cappel Verde, situata vicino al centro politico e amministrativo del regno.

Un vuoto di sedici anni separa il volantino dai documenti esaminati nel **Primo percorso** e qualche testimonianza indiretta e qualche ipotesi sono gli unici strumenti a disposizione per cercare di colmarlo. Probabilmente le Langhe sono state, in questo periodo, la sua residenza abituale. A Cravanzana c’è ancora oggi una cascina segnata all’ingresso da un cippo “Proprietà Guglielminetti” e tre figlie di Pietro si devono essere sposate e fermate nella zona, perché alla morte del padre gli atti che le riguardano sono compiuti a Serravalle Langhe. Di più non è dato sapere.

In questo periodo Torino diviene sempre più un punto d’attrazione per coloro che si muovono in cerca di fortuna. Nel ’48 più di un terzo della sua popolazione, stimabile intorno alle 140.000 unità, è giunto da altre aree del Piemonte, attirato certo dalle opportunità d’impiego nel settore pubblico e dalla forte domanda di mercanti, negozianti, artigiani e domestici. Il decennio 1851-1861, in cui Cavour è prima ministro e poi presidente del consiglio, registra sforzi costanti e consistenti per dare impulso allo sviluppo economico e per preparare il Piemonte alla prova delle guerre che condurranno all’Unità d’Italia.

ⁱ L’indicazione delle pagine in cui sono collocati i documenti si riferisce alla numerazione del paragrafo IV, Documentazione.

La capitale è una città in espansione che ormai si prolunga non solo oltre le antiche mura meridionali, ma anche oltre quelle settentrionali e occidentali, verso Porta Susa, Borgo San Donato e verso Vanchiglia.

Per i Guglielminetti la residenza a Torino è motivata proprio dall'instaurarsi di un concreto e fruttuoso rapporto con l'Amministrazione militare.

Le capacità artigianali di Pietro e dei suoi figli, ormai adulti, hanno permesso di mettere a punto una borraccia in legno che attira l'interesse dell'Azienda Generale della Guerra.

Nel marzo 1853, questo ramo del Ministero della Guerra, incaricato di fornire l'attrezzatura necessaria ai corpi dell'esercito, autorizza il Reggimento Piemonte Reale Cavalleria all'acquisto di 600 borracce dal Guglielminetti e contemporaneamente gli chiede di inviarne due o tre modelli direttamente al Ministero della Guerra.

Nello stesso giorno l'Azienda Generale, inoltre, invita un altro reggimento, quello dei Cavalleggeri del Monferrato, che aveva proposto l'acquisto della borraccia in guttaperca, ad adeguarsi al tipo adottato dal Reggimento Piemonte Cavalleria. Infine nel giugno 1853, compare nel "Giornale Militare" il provvedimento con cui la borraccia di legno a doghe, minuziosamente descritta, diviene il modello ufficiale per tutto l'esercito (*doc. n. 2, pp. 3-5*).

° Secondo percorso

II. I rapporti di un artigiano con l'Amministrazione militare

Il primo atto con il quale Pietro Guglielminetti s'impegna a fornire 7330 borracce all'Azienda Generale di Guerra porta la data del luglio 1853. Tra le carte dello stesso fascicolo è contenuta anche un'approvazione scritta di pugno dallo stesso Ministro della Guerra, Alfonso La Marmora (*doc. n. 3, p. 6*).

Guglielminetti non è, però, l'unico fornitore di questo tipo di borraccia: negli anni 52-53 i documenti attestano la presenza di almeno un altro concorrente, Giovanni Zaffrea di Saluzzo, ed altri si presentano alle aste che si svolgono in periodi successivi. Nell'assegnare l'incarico di

fabbricare borracce il Ministero della Guerra non segue un'unica procedura, ma certamente il metodo dei "pubblici incanti" è il più utilizzato e si compie secondo regole minuziosamente stabilite (*doc. n. 4, pp. 7-16*), che è bene riepilogare.

Viene pubblicato un primo avviso d'asta, che normalmente si svolge con il metodo della busta sigillata. Sul prezzo ufficiale delle borracce gli artigiani devono proporre uno sconto e il lotto viene assegnato ovviamente a chi ha offerto il ribasso maggiore. Dal primo incanto decorrono i giorni detti "fatali", entro il termine dei quali chiunque può offrire un'ulteriore riduzione, stabilita nell'ammontare preciso di "un ventesimo". Se questa offerta del ventesimo è presentata si procede ad un secondo incanto, abitualmente con il sistema detto "a candela vergine", in cui si ripete, questa volta pubblicamente, la gara per offrire lo sconto maggiore e si giunge in tal modo alla definitiva assegnazione. L'"atto di privata sottomissione", in cui sono definiti gli obblighi e i diritti del fornitore, rappresenta, in ogni caso, il punto d'arrivo della complessa procedura.

Nel 1855 il Regno di Sardegna partecipa alla guerra in Crimea e la scelta, così importante sul piano politico e diplomatico, per i Guglielminetti si traduce in un contratto per ben 10.000 borracce. All'imponente fornitura segue una lunga pausa nella provvista delle borracce: subentra, però, la produzione di altro materiale bellico per l'artiglieria. Insieme a Giuseppe Leidi, nativo di Massiola, un altro paesino della Valle Strona, Guglielminetti fornisce infatti n. 4.000 spolette per bombe necessarie per "la spedizione in Oriente", cioè sempre per la guerra in Crimea. Inoltre, nel 1856, i due, ancora associati, vincono un'asta per la fornitura di spolette e tacchi per granate, della quale possiamo seguire minuziosamente lo svolgimento (*doc. n. 5, pp. 17-21*) e la sua corrispondenza con le norme stabilite.

Pietro Guglielminetti risulta nuovamente coinvolto nella fornitura di borracce nel 1858 e continua l'attività con ritmo costante negli anni successivi, sempre in concorrenza con altri fornitori.

Nel 1859, anno della seconda guerra d'Indipendenza, il Guglielminetti riesce a concludere un ottimo affare, che rappresenta un salto di qualità nella sua collaborazione con l'esercito. Chiede, in carta bollata, di fornire borracce "per tutta l'annata e pendente tutto il periodo della presente guerra, e dopo per il fondo che gli rimanesse in magazzino in più della guerra medesima" (*doc. n. 6, pp. 22-23*). La proposta viene accettata e si

stipula l'atto di sottomissione. Dai registri dei "Conti aperti ai Provveditori" si può seguire dettagliatamente l'esecuzione della fornitura, che si svolge al ritmo giornaliero di 216 borracce. Il totale prodotto è di 128280 borracce e l'introito complessivamente incassato è pari a L. 230.904.

Il 23 marzo 1861 il contratto è dichiarato completamente eseguito e i Guglielminetti hanno consolidato i loro rapporti con l'esercito del nuovo Regno d'Italia. Rapporti che comprendono ancora la fornitura di materiale assai vario per l'Artiglieria: spolette e "tacchi di grossati di faggio, di frassino, d'olmo e di tiglio", morsetti da spolette, recipienti di sabbia, manici di cacciaviti.

Insomma, anche per i Guglielminetti, la guerra si conferma, come dice una celebre ninna nanna, "un gran giro de quatrini".

Testimone del successo economico raggiunto è l'acquisto all'asta, sempre nel 1861, di una proprietà a San Donato per la cifra di 30.000 lire. Qui si raccoglie la sempre più numerosa famiglia di Pietro e si stabilisce l'officina, che sfrutta la forza motrice fornita dalle acque del canale di Torino.

° Secondo percorso

III. Lecture di approfondimento

1. La vita economica nella capitale del Regno sabaudo¹

"Questo significa – tanto per riassumere alcune delle considerazioni svolte a proposito della capitale del Regno sabaudo – mettere a fuoco almeno tre questioni principali, sulle quali la ricerca risulta a tutt'oggi ancora in gran parte da fare. In primo luogo varrebbe la pena a mio avviso di analizzare con cura gli effetti indotti sulla città proprio dal rapido mutamento della sua collocazione nel contesto delle relazioni internazionali. Ho accennato all'inizio agli aspetti finanziari, all'incremento degli scambi, agli innumerevoli apporti di conoscenze dall'estero nei più diversi ambiti, che contribuirono ad ampliare di molto gli orizzonti culturali della classe dirigente risorgimentale. Qui vorrei sottolineare l'importanza che a questo proposito potrebbe avere lo studio delle vicende di singoli individui o dei gruppi legati a questa o quella

istituzione, come occasione per verificare in concreto il modo in cui i vari soggetti seppero sintetizzare gli stimoli e le conoscenze resisi via via disponibili. L'attenzione preminente alla personalità di Cavour, cui lo storico è indotto – come il lettore avrà potuto constatare anche in questo saggio – dal ruolo indiscutibile dello statista piemontese ma anche dal magistrale saggio di Romeo, non deve far dimenticare la necessità di analizzare più a fondo i personaggi grandi e piccoli che pure agirono sulla scena del Piemonte preunitario contribuendo a renderne la storia tanto più ricca ed interessante.

Il secondo aspetto cui si dovrebbe dedicare a mio parere una considerazione particolare concerne i processi di spostamento – temporanei o definitivi – della popolazione, che per decenni fecero della capitale sabauda la meta privilegiata di un flusso costante delle aree circostanti. Già abbiamo avuto modo di sottolineare come il persistente incremento degli immigrati provenienti dalle campagne comportò un corrispondente aumento dei generi di prima necessità e, in parte, di beni secondari; favorì la rottura dei legami corporativi alterando in modo irreversibile gli equilibri fra le diverse componenti interne alle università di mestiere; contribuì ad allargare e a rendere più precaria e instabile la rete del commercio al dettaglio; solo marginalmente interferì nei processi di formazione dei primi nuclei di operai impiegati nelle nascenti manifatture, mostrando come il processo di urbanizzazione solo in piccola parte procedette di pari passo con l'ammodernamento dell'apparato produttivo. Anzi, la sostanziale separazione fra i due fenomeni rappresentò un altro dato caratteristico della realtà torinese di quel periodo.

E siamo giunti così all'ultimo aspetto su cui è bene riflettere alla luce delle osservazioni proposte sinora: il ruolo dello Stato nella vita economica della città e più in generale - qui la funzione di capitale risulta per Torino – tanto più rilevante – nella vicenda del regno di Sardegna nel suo complesso. Innanzitutto: di fronte alla comparsa di nuovi soggetti attivi nella vita economica e al progressivo allargamento della classe dirigente, le autorità pubbliche approntarono man mano inediti strumenti istituzionali o anche solo nuove modalità e nuovi ambiti di definizione delle decisioni politiche – ricordiamo ad esempio come si trasformò nel corso del tempo la complessa relazione fra politica doganale e gestione del bilancio -, che resero possibile la mediazione fra i diversi interessi in gioco; il tutto in una cornice resa relativamente coerente dalle idee e dalla capacità politica del gruppo dirigente cavouriano”.

2. La spesa pubblica per la guerra²

Ripartizione percentuale del bilancio statale tra i principali gruppi di spesa nel primo cinquantennio di vita unitaria

Settori	1862-1896	1897-1906	1907-1912
Interessi debito pubblico e amm. gen.	59	59	45
Difesa	24	21	27
Giustizia e polizia	2	2	2
Servizi Econom.	13	15	19
Altre spese	2	3	7
Totale	100	100	100

“Si tenga presente che gli interessi del debito pubblico sono quelli che lo stato deve pagare sui prestiti contratti per far fronte ai suoi impegni (particolarmente alti all’inizio perché il nuovo regno ereditava pesanti debiti, e doveva farne di nuovi per difendersi e sviluppare l’economia nazionale) e che l’amministrazione statale è quella parte dell’apparato statale che lavora per mettere gli altri settori in condizione di spendere (essenzialmente impiegati dei ministeri del tesoro e delle finanze). La tabella acquista così un significato chiarissimo: circa la metà dei fondi disponibili (esclusi appunto gli interessi per debiti e amministrazione generale) erano spesi per l’esercito e la marina da guerra, mentre l’altra metà era distribuita tra le altre necessità dello Stato. I servizi economici, cioè gli investimenti che lo Stato effettuava per sviluppare l’economia (esempio tipico la costruzione delle ferrovie) avevano ugualmente un certo sviluppo, ma spese fondamentali come quelle per l’istruzione pubblica e i servizi sociali (ospedali, mutue, ecc.) non raggiungevano neppure il livello minimo dell’uno per cento del bilancio totale”.

3. La guerra di Crimea e i problemi di aritmetica

Può essere interessante osservare come la guerra di Crimea entrasse anche nei libri delle scuole elementari in forma di problema aritmetico³.

Problema di 2° elementare:

“La vettovaglia del soldato piemontese costa in media per ciascun giorno L.0,330; il pane costa L. 0,270; il vino che qualche volta gli si distribuisce costa per ciascun giorno L.0,127.

1. Quanto costa in somma totale il vitto del soldato per ciascun giorno?

La vettovaglia dei soldati del Corpo di spedizione d'Oriente, a causa dell'accresciuta quantità, delle difficoltà di approvvigionamenti e delle spese di trasporto, costa L.1,450 per ciascun giorno e per ciascun soldato.

2. Di quanto è maggiore la spesa per il vitto del soldato di Crimea di quella del soldato del Piemonte?

4. Lavori e mestieri⁴

“Ma la logica ascrittiva di appartenenza ai registri corporativi lasciava il passo nel censimento del 1838 alla considerazione delle modalità di formazione della ricchezza attraverso il lavoro e l'impiego dei capitali: in altri termini – quelli che Marx avrebbe usato di lì a qualche anno – secondo la logica ferramente economica dei rapporti di produzione, della proprietà dei mezzi di produzione e del rapporto salariale nella retribuzione della manodopera.

La gente di mestieri non debbe confondersi né coi lavoranti alla giornata, né coi negozianti. I lavoranti prestano l'opera loro; gli uomini che fanno un mestiere fabbricano un oggetto materiale, che altri paga loro. La gente data ai mestieri non debbe né anche confondersi coi trafficanti: quelli vendono l'opera della propria industria, questi le cose acquistate coi propri capitali. Si è anche formata una categoria speciale per i manifattori. Questa è destinata a coloro, che coi propri capitali e colla propria direzione impiegano parecchi lavoranti a fabbricare un qualche prodotto”

(tratto da Informazioni statistiche raccolte dalla regia commissione superiore per gli Stati di S.M. in terraferma, *Censimento della popolazione*, p.XIV)

5. Torino: città in sviluppo⁵

“Soltanto la capitale presentava l'aspetto e i costumi di vita di un moderno centro urbano, sebbene non raggiungesse che 173000 abitanti. Nata barocca, tolto qualche vestigio di epoche precedenti, e sviluppatesi intorno alle dimore dei principi e a poche chiese, Torino conservava i lineamenti della sua tradizionale struttura architettonica improntata a uno scenario barocco meno fastoso di quello romano o napoletano, e a un disegno urbanistico unitario accordato essenzialmente al gusto della linea

retta e della simmetria. Quantunque fin dai primi dell'Ottocento (dopo l'abbattimento della vecchia cinta fortificata) fossero sorti nuovi ampi viali fuori delle "porte", non molte cose erano cambiate nell'immagine della città e nella distribuzione degli abitanti. Gran parte della popolazione continuava a vivere nei quartieri centrali fra le dimore civili della buona borghesia e le palazzine patrizie, le une allineate con le altre senza stridenti diversità, che ospitavano ai piani inferiori i proprietari e la gente di riguardo, e a quelli superiori, affittati, famiglie di impiegati e commercianti, mentre il popolino s'addensava nelle soffitte. Con le vecchie tessiture della seta, in fase di decadenza, che avevano sede nei rioni di Borgo Po, Porta Susa e Porta Nuova, e gli ateliers per l'abbigliamento sparsi per le case, il sistema di fabbrica costituiva ancora un fenomeno marginale, limitato alla presenza di alcuni stabilimenti militari governativi. Prevalevano i laboratori artigianali, gli esercizi dei mercanti imprenditori che dalla città raccoglievano quanto si dava a lavorare nelle campagne circostanti, le agenzie commerciali o le rappresentanze di imprese sorte in provincia".

6. Il borgo San Donato⁶

"Situato in prossimità della zona di Porta Susina, all'imbocco dell'importante strada verso la Francia e di quella verso Pianezza che permetteva il collegamento con l'intero territorio in sponda destra Dora, borgo San Donato era cresciuto modestamente lungo la strada del Martinetto che conduceva all'antico mulino, affiancata del canale Colleasca-ramo di Torino, con un'edilizia diradata, formata prevalentemente da cascinali, depositi di merci, scuderie per corrieri, laboratori artigianali. All'inizio dell'Ottocento erano visibili tre punti di maggior consistenza edilizia: l'innesto oltre la porta, la metà del percorso dove era situato il complesso rurale denominato Bruciacuore e la zona più esterna, dove la presenza dell'antico mulino del Martinetto e di altre industrie affiancava la diramazione fra il canale di Torino e quello dei Molassi che si inoltrava poi nella zona di Valdocco. La situazione cominciò a variare durante la prima metà dell'Ottocento, tanto che nel 1852 tra il canale e la strada, risultava una discreta presenza di opifici – in numero di dodici – e di una certa importanza, fra cui spiccavano quattro concerie (Calcagno, Fiorio, Liataud, Martinolo) e due fabbriche di dolciumi (Caffarel, Talmone), oltre alla fabbrica di colla e vernici

Demarca, al filatoio di seta della Città e all'antico mulino. Col tracciamento della cinta daziaria nel 1853 che inglobava pressoché totalmente la fascia fino ad allora costruita, e la realizzazione del *Piano d'ingrandimento* del 14 febbraio 1854, il disegno semispontaneo del sobborgo veniva condotto alla regolarità entro un reticolo geometrico di isolati. L'edificazione tuttavia non prendeva corpo immediatamente, ma avveniva in modo progressivo, realizzandosi soprattutto entro il terzo ventennio del secolo a seguito di un nuovo strumento normativo, il regio Decreto del 13 settembre 1878, favorita dall'espandersi della vocazione industriale".

¹ F. LEVI, *La vita economica tra il 1790 e il 1864 nel contesto piemontese e internazionale*, in *Storia di Torino, La città nel Risorgimento (1798-1864)*, vol. VI, cit., p. 93.

² G. ROCHAT, *L'esercito italiano negli ultimi cento anni*, AA.VV., *Storia d'Italia*, Vol. V, I documenti, Torino, Einaudi, 1973, pp. 1870- 1871.

³ M. C. MORANDINI, *Scuola e nazione – Maestri e istruzione popolare nella costruzione dello stato unitario (1848-1861)*, Milano, Vita e pensiero, 2003, p. 276.

⁴ G. GOZZINI, *Sviluppo demografico e classi sociali tra la Restaurazione e l'Unità*, in *Storia di Torino, La città nel Risorgimento (1798-1864)*, Vol. VI, cit., p.320.

⁵ V. CASTRONOVO, *Il Piemonte. Dall'unità ad oggi* in *Storia delle regioni*, cit., pp.6-7.

⁶ L. PALMUCCI QUAGLINO, *Condotte d'acqua a vantaggio dell'industria*, in *Torino Energia*, a cura di Vincenzo Ferrone, Torino, Archivio Storico della Città di Torino, 2007, p. 86.

° Secondo percorso

IV. Documentazione

- n. 1 - AST - Segreteria di Guerra, Divisione Amministrazione Militare già Contabilità Generale, Serie III, 1849 – 1853, n.116.
Foglietto di propaganda della borraccia,
firmato da Pietro Guglielminetti (p. 2).
- n. 2 - AST - Ministero della Guerra, Direzione generale, Capitoli parziali per la provvista delle borracce ad uso delle R. Truppe,
Giornale Militare. Anno 1853, pp.155-157 (pp. 3-5).
- n. 3 - AST - Segreteria di Guerra, Divisione Amministrazione Militare già Contabilità generale, Serie III, 1849 – 1853, n.116.
Atto di sottomissione mediante scrittura privata tra Pietro Guglielminetti e Ignazio De Genova di Pettinengo
Lettera in data 24 luglio 1853, firmata
da Alfonso La Marmora (p. 6).
- n. 4 - AST - Legge di Sistemazione dell'Amministrazione Centrale dello Stato, pp. 115-131 (pp. 7- 16).
- n. 5 - AST - Ministero della Guerra, Divisione Generale del Materiale e dell'Amministrazione Militare, Divisione Contratti, Contratti e Sottomissioni Artiglieria. Anno 1856.
Atto di sottomissione mediante atto pubblico, preceduto da pubblici incanti attestati da verbale.
Verbale di Secondo Incanto (pp.17-21).
- n. 6 – AST - Ministero della Guerra, Conti aperti ai Provveditori di oggetti vari. Anno 1859 - 1860 .
Lettera – proposta di Pietro Guglielminetti. (pp.22-23)

Il sottoscritto ha l'onore di presentare a signori Colonelli, Comandanti
di corpo ed Uffiziali d'Amministrazione, di aver introdotto delle im-
portanti migliorie in finché della valgarmente Boraccia che vennero
proposte per una delle R. torp. La sp. è soprattutto l'imbuto, cui è
substituito un barile che ne tiene lungo, al quale si diffonde di volta
finché pervenga al agguato. Il corso convulso forma un corpo che
nel fondo sopra delle barriere e viene girato più volte, onde la distri-
buzione si può fare con velocità maggiore ed è più facilitata l'azione del
barr. L'uso di tal metodo da sp. così ordinata fa riconoscere in camera
che fa definitivamente abbattere due corpi di Lionarda, Real Piana,
Genova, e Saluzzo Cavallotti, Antighera di pozza, Opere, e Antighera
di compagnia, il quale ultimo corpo lo ancorò così da una seconda cam-
panella. I suddetti corpi, con ordine del Abbraccio della Guerra,
sono abbondanti provviste di detto barile in seguenti pezzi col valore
del. 11 p. 122.

Fiasco ossia Boraccia della capacità di lit. 1 00	L. 1. 80
Id.	Id. 1 0 68 - 1. 60
Tracolla in rame con libbia	1 0. 80

Spiega il suddetto che tendo nell'interesse dei corpi, come più favorevole
l'industria nazionale, e signori Comandanti venivano incaricati da lui,
il quale ha servito i corpi suddetti con loro soddisfazione. A tali oggetti non
venivano che si convalesce per ottenere al suo desiderio in ~~Genova~~ *Torino*
~~Alto~~ la domanda del campione che loro sarà gradatamente consegnato.

Le commissioni si ricevono per volere finché al quale poi si raccolte.

La capacità del fiasco non potendo sp. per persona, è inteso convenientemente
con la tolleranza di lit. 125 in più o meno.

Finché di dette finché spendeva da qualche corpo diventando in camera
d'Indice, l'indietro offa di due in tal modo appaia inchiodati in legno.

Le spese di parte venivano sopportate dal mittente, salvo un buon
momento per le spedizioni alle le alpi o in Sardegna raggiungendo nelle
sp. occorrenti per il posto da Torino o da Genova.

Torino, il 10 gennaio 1822.

Vicente Vezio in Torino
in via del Sagel. n. 12

Pietro Guglielminetti Torinese

III. — BORACCIA per Corpi di Fanteria

approvata dal Ministero di Guerra con Dispaccio N. 1809,
Divisione Amministrazione Militare, 12 marzo 1853.

La Boraccia consta delle seguenti parti:

- N. 8 Doghe.
- 2 Fondi, uno superiore e l'altro inferiore.
- 2 Cerchi delle testate, uno superiore e l'altro inferiore.
- 10 Cerchietti, sette superiori, tre inferiori.
- 1 Cannella.
- 1 Turacciolo.
- 4 Anelli a vite di ferro.
- 1 Cordoncino.

DOGHE di legno *salice* o *tremula*, altezza millimetri 160, tolleranza in più od in meno millimetri 10, spessore da millimetri 4 in millimetri 7 di varia larghezza; una di maggior larghezza forma la parte posteriore della Boraccia.

FONDO SUPERIORE di legno *betula*, *oppio*, *carpine*, *ciriegio*, o simile, spessore da millimetri 3 in millimetri 6. Nel suo mezzo, e superiormente, presenta un imbuto lavorato al tornio, di forma a calice, con un canale a vite nel suo mezzo lungo l'asse, e fa parte del fondo stesso; diametro superiore del calice esterno da millimetri 40 a millimetri 50; diametro del canale da millimetri 20 in millimetri 24.

FONDO INFERIORE di legno *salice* o *tremula*, spessore millimetri 3 in millimetri 6; diametro maggiore da millimetri 100 in millimetri 110; diametro minore da millimetri 55 in 65.

CERCHI DELLE TESTATE di legno *noce* piatti, spessore di millimetri 3 in millimetri 6, della larghezza di millimetri 13 in millimetri 18, congiunti fortemente alle estremità.

CERCHIETTI di legno *giunco*, della larghezza di millimetri 3 in millimetri 7, congiunti fortemente alle estremità.

CANNELLA di legno *carpine*, *betula*, *oppio*, e simile, lavorata al tornio, fatta a vite per la parte che si conficca nel canale dell'imbuto con due giri e mezzo, del diametro di millimetri 6 in millimetri 9.

TURACCILO di legno come la cannella, di forma a galletto, che si adatta nel canaletto della cannella.

ANELLI a vite di ferro, impiantati nei cerchi delle testate per tenere il cordoncino.

CORDONCINO di bava di seta di colore verde per portare la Boraccia ad armacollo, del diametro di millimetri 14 in 20, della lunghezza di millimetri 1480 in 1500.

CAPACITÀ DELLA BORACCIA, centilitri 70, con tolleranza in più fino a centilitri 4

Le parti summenzionate di legno saranno di legno sano e stagionato, privo di nodi, di fenditure, di screpolature, e scevre di difetti che possano compromettere il buon servizio della Boraccia, e saranno lavorate con diligenza conforme al modello.

I cerchi, ed i cerchietti saranno uniti in modo da non allentarsi. Le dimensioni notate non s'intenderanno stabilite in modo assoluto e preciso, ma si ammetteranno quelle tolleranze che non cagionino difetto alle Boraccie, e ne alterino la capacità.

Torino, 25 maggio 1853.

IV. — BORACCIA *pei Corpi di Cavalleria*

*approvata dal Ministero di Guerra con Dispaccio N. 2117,
Divisione Militare, addì 3 giugno 1853.*

La Boraccia consta delle seguenti parti :

- N. 8 Doghe.
- » 2 Fondi, uno superiore e l'altro inferiore.
- » 2 Cerchi dello testate, uno superiore e l'altro inferiore.
- » 14 Cerchietti, 7 superiori e 7 inferiori.
- » 1 Cannella.
- » 1 Turacciolo.
- » 3 Coreggie di cuoio.

DOGHE di legno *salice* o *tremula*; altezza millimetri 150, tolleranza in più od in meno millimetri 10; spessore da millimetri 4 a 7 di varia larghezza; una di maggiore larghezza forma la parte posteriore della Boraccia.

FONDO SUPERIORE di legno *betula*, *oppio*, *carpine*, *ciriegio* e simili; spessore da millimetri 3 in 6. Nel suo mezzo e superiormente presenta un imbuto lavorato al tornio, di forma a calice, con un canale a vite nel suo mezzo lungo l'asse, e fa parte del fondo stesso. Diametro superiore del calice esterno da millimetri 40 in 50. Diametro del canale da millimetri 20 in 24.

FONDO INFERIORE di legno *salice*, o *tremula*; spessore da millimetri 3 a 6. Diametro maggiore da millimetri 90 in 100. Diametro minore da millimetri 60 in 70.

CERCHI DELLE TESTATE di legno di *noce*, piatti; spessore di millimetri 3 in 6, della lunghezza di millimetri 13 in millimetri 18, congiunti fortemente alle estremità.

CERCHIETTI di legno *giunco*, della lunghezza di millimetri 3 in 7, congiunti fortemente alle estremità.

CANNELLA di legno *carpine*, *betula*, *oppio* e simili, lavorata al tornio, fatta a vite per la parte che si conficca nel canale dell'imbuto, con giri 2 $\frac{1}{2}$ in 3 $\frac{1}{2}$, conforme al modello, con canaletto nel suo mezzo del diametro di millimetri 6 in 9.

TURACCILO di legno come la cannella; di forma a galletta che si adatta al canaletto della cannella.

COREGGIA di corame in due pezzi; della larghezza di millimetri 16 in 20, con fibbia in ferro e passante in cuoio, e della lunghezza di millimetri 1640 in 1660, la quale sostiene la Boraccia e forma tracolla.

ALTRA PICCOLA COREGGIA dello stesso corame, della stessa larghezza, e della lunghezza di millimetri 370 in 390, con fibbia in ferro e passante in cuoio, la quale fascia il cerchio superiore.

ALTRA PICCOLA COREGGIA del corame e della larghezza suindicata, e della lunghezza di millimetri 340 a 360 senza fibbia, la quale fascia il cerchio inferiore.

CAPACITÀ DELLA BORACCIA, centilitri 86, con tolleranza in più fino a centilitri 6.

Le parti suenunciate di legno saranno di legno sano e stagionato, privo di nodi, di fenditure, e di screpolature, di tarlature, e scevre di difetti che possano compromettere il buon servizio della Boraccia, e saranno lavorate con diligenza conforme al modello.

I cerchi, ed i cerchietti saranno uniti in modo da non allentarsi.

Le dimensioni notate non s'intenderanno stabilite in modo assoluto e preciso, ma si ammetteranno quelle tolleranze che non cagionino difetto alle Boraccie, o ne alterino la capacità.

Torino, il 7 giugno 1853.

Il Reggente l'Azienda Generale di Guerra
I. PETTINENGO.

1161
1853

ave a 177

= N° 986f =

Azienda Generale d'Guerra
D'ordine

^{oggetto}
Approvazione del contratto di Boraccio per la truppa

9th Luglio 1853.

Ritirato S. I. M. della
trattativa copia dell'Atto di trasmissione,
stipulato da cotesta Generale Azienda
col Sig. Guglielmietti Retto per la porzione
di N° 7330. Boraccio per la truppa,
del quale approvo in ogni sua parte
il contenuto, ^{di ciò prevenendola} ~~essendo prevenuta~~ per di
Lei incassa, ed in risposta del foglio 21
and. N° 612. Divisione Contratti.

J. Lamarmora

**VITTORIO EMANUELE II**

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALIME.

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

TITOLO PRIMO.*Dell'Amministrazione centrale dello Stato.***Art. 1.**

I Ministri provvederanno all'Amministrazione centrale dello Stato per mezzo di Uffici posti sotto l'immediata loro direzione.

Gli Uffici relativi ad un medesimo ramo d'Amministrazione, e dipendenti da un solo Ministero, potranno

Vol. XXI.

venire riuniti in Direzioni generali, che faranno tuttora parte integrante del Ministero.

Art. 2.

L'ordinamento dei Ministeri e degli Uffici, di cui all'articolo precedente, avrà luogo in modo uniforme quanto ai titoli, gradi e stipendi del personale.

Tali titoli e gradi, come pure le altre basi di organizzazione delle Direzioni generali e degli altri Uffici interni dei Ministeri, saranno determinati da Regolamento deliberato in Consiglio dei Ministri ed approvato con Decreto Reale da pubblicarsi ed inserirsi negli Atti del Governo. Non potranno esservi recate variazioni se non nello stesso modo.

Gli stipendi annessi ai diversi gradi saranno stabiliti con legge.

TITOLO SECONDO.

Della Contabilità generale dello Stato.

CAPO PRIMO.

Dei Bilanci.

Art. 3.

Il Ministro delle Finanze forma annualmente il progetto dei Bilanci attivo e passivo dello Stato.

Art. 4.

Il Bilancio attivo comprende tutti i proventi dei quali è prevista la riscossione entro l'esercizio finan-

ziario. Essi vi sono distinti per Titoli in Ordinari e Straordinari; i Titoli sono divisi in Categorie secondo la diversa natura degli oggetti, e le Categorie si suddividono in Articoli giusta la particolare loro specie.

Nella presentazione del Bilancio attivo il Ministero indicherà compiutamente i mezzi di far fronte a tutte le spese previste nel Bilancio passivo.

Art. 5.

Il Bilancio passivo riassume le spese proposte nei Bilanci parziali formati da ciascun Ministro e posti a corredo del medesimo.

Queste spese nei Bilanci parziali sono distinte per Titoli in Ordinarie e Straordinarie, e quindi si dividono in Categorie e si suddividono in Articoli secondo la diversa loro natura e specie.

Nel Bilancio generale passivo ne è soltanto riferita la divisione per Titoli e per Categorie.

Art. 6.

Le spese ordinarie sono quelle che, destinate al consueto andamento dei servizi pubblici e stabilite in modo continuativo da Leggi, Regolamenti o speciali disposizioni, riproduconsi annualmente per lo stesso o per analogo oggetto.

Tutte le altre spese saranno considerate come straordinarie.

Art. 7.

Le spese straordinarie nuove, le quali eccedono la somma di trentamila lire, non possono essere iscritte

io Bilancio se non sono state preventivamente approvate con Legge speciale.

Art. 8.

Il progetto dei Bilanci attivo e passivo dev'essere dal Ministro delle Finanze presentato al Parlamento due mesi prima che cominci l'esercizio al quale si riferiscono.

Se a quest'epoca le Camere si troveranno promugate, i Bilanci si stamperanno e si distribuiranno ai membri delle medesime.

Qualora la Camera dei Deputati fosse disciolta, i Bilanci saranno stampati coi documenti a corredo. I Bilanci verranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Regno, e presentati poi al Parlamento nei quindici giorni successivi alla sua convocazione.

Art. 9.

I Bilanci attivo e passivo sono stabiliti con due Leggi distinte.

Art. 10.

Stabiliti i Bilanci, le somme stanziare per ogni Categoria saranno definitivamente ripartite da ciascun Ministro in Articoli sulla norma del Bilancio parzialmente presentato al Parlamento, e delle variazioni in esso introdotte colle Leggi di cui all'articolo precedente.

Il riparto sarà approvato con Decreto Reale.

Art. 11.

L'esercizio finanziario comprende i proventi accertati e le spese compiute o date in appalto o cominciate all'economia, non meno che i diritti acquistati dallo Stato

e dai suoi creditori dal primo gennaio al 31 dicembre; esso però si protrae sino a tutto giugno dell'anno successivo, unicamente per le operazioni relative alle riscossioni di quei proventi, alla liquidazione ed al pagamento di quelle spese.

CAPO SECONDO.

Del Patrimonio dello Stato e dei Proventi.

Art. 12.

A diligenza del Ministro di Finanze sarà formato e depositato per copia negli Archivi delle Camere, entro l'anno mille ottocento cinquantaquattro, l'inventario di tutti indistintamente i beni stabili dello Stato.

Ciascun Ministro dovrà presentare entro lo stesso termine l'inventario dei mobili ed oggetti esistenti nei magazzini dipendenti dalla sua Amministrazione, e quindi annualmente lo stato delle variazioni avvenute nei medesimi.

Art. 15.

Le alienazioni dei beni immobili dello Stato dovranno essere autorizzate per Legge speciale. Quelle però previste dall'articolo quattrocento trentuno del Codice civile potranno essere autorizzate per Decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato. Il Decreto sarà pubblicato nel Giornale ufficiale del Regno.

Gli effetti mobili, i quali non potessero più servire ad uso qualunque dello Stato, saranno nelle forme

prescritte alienati col consenso del Ministro di Finanze, ed il loro prodotto sarà interamente versato nelle casse del Tesoro.

Essi non potranno mai darsi in pagamento ai creditori dello Stato: se non che potranno essere ceduti agli appaltatori d'opere i materiali derivanti dalla demolizione di fabbricati sul luogo dei lavori quando non possa esserne più vantaggiosa la vendita a pubblici incanti.

Art. 44.

I proventi dello Stato si riscuoteranno a norma delle Leggi o Regolamenti che li concernono, ed in conformità delle Leggi annuali di Bilancio.

Tale riscossione sarà effettuata per conto del Ministero di Finanze, e l'ammontare ne sarà iscritto nei registri di contabilità generale del Ministero stesso.

Art. 45.

I proventi dello Stato saranno concentrati nelle Tesorerie provinciali ed in quella generale dello Stato.

I servizi delle Tesorerie saranno determinati con Regolamento da approvarsi per Regio Decreto il quale verrà pubblicato ed inserito negli Atti del Governo.

Art. 46.

Per ogni versamento od invio di numerario o di altri valori fatto per servizio pubblico alle casse dello Stato, è spedita una ricevuta a *madre e figlia* con imputazione del versamento.

Questa ricevuta libera il versante, e forma titolo a suo favore verso il pubblico Erario, purchè egli

entro le ventiquattro ore la faccia vidimare dagli Ufficiali a tal fine destinati dal Ministro delle Finanze.

Art. 47.

Tutti i contabili che ricevono somme dovute allo Stato, od hanno il maneggio di pubblico danaro, ovvero caricamento in materia, sono sotto la dipendenza o sotto la vigilanza del Ministro di Finanze e sottoposti alla giurisdizione della Camera dei Conti.

Art. 48.

La Legge determina quali contabili debbono prestare cauzione e ne stabilisce il modo.

L'ammontare della medesima è fissato per Decreto Reale.

Art. 49.

Le funzioni di contabile sono incompatibili con quelle di amministratore od ordinatore di pagamento per conto dello Stato.

Art. 50.

I funzionari stipendiati dallo Stato, e specialmente incaricati delle verificazioni ai contabili, rimarranno responsabili delle somme di cui lo Stato andasse perdente per loro colpa.

La Camera dei Conti potrà a norma delle circostanze attenuare gli effetti di tale responsabilità, determinando la somma che dovrà ricadere a carico di questi funzionari.

Dell'approvazione delle spese eccedenti i Bilanci.

Art. 21.

È vietato lo storno di fondi da Categoria a Categoria di un Bilancio approvato.

Lo storno da un Articolo ad un altro della stessa Categoria può essere autorizzato per Decreto Reale.

Art. 22.

Ove si manifestasse la necessità di oltrepassare la somma assegnata ad alcune delle Categorie del Bilancio per gli oggetti nella medesima previsti, o di eseguire una spesa nuova non preveduta in apposita Categoria, si provvederà con Legge speciale, la quale determinerà i mezzi di farvi fronte.

Art. 23.

Nell'intervallo fra le sessioni del Parlamento occorrendo casi di necessità ed urgenza, gli assegnamenti di fondi potranno venire autorizzati in via provvisoria da un Decreto Reale.

Questo Decreto, preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri, verrà controsegnato dal Ministro di Finanze, vidimato da quello cui l'eccedenza riguarda, ed inserito nel Giornale ufficiale del Regno.

Nella successiva sessione del Parlamento il Ministro delle Finanze presenterà un progetto collettivo per la conversione in Legge di tutti i Decreti di questa natura.

Dei Contratti.

Art. 24.

Tutti i contratti nell'interesse dello Stato avranno luogo a pubblici incanti in conformità dei Regolamenti, salvo le eccezioni indicate nell'articolo seguente, od altrimenti stabilite dalle Leggi.

Art. 25.

Si possono stipulare contratti a partiti privati senza formalità d'incanti

1.^a Per somministranze, trasporti o lavori, la cui spesa totale non ecceda le lire seimila, ovvero la cui spesa annuale non superi le lire seicento quando lo Stato resti obbligato per oltre sei anni;

2.^a Per gli acquisti di tabacco, e per rimonte di cavalli all'estero;

3.^a Per oggetti dei quali la fabbricazione è esclusivamente conceduta per privilegio d'invenzione;

4.^a Per gli oggetti che sono posseduti da un solo;

5.^a Per le opere, le macchine, e gli oggetti d'arte e di precisione, dei quali l'eseguimento non può essere affidato che ad artisti od operai distinti o per riparazioni e riduzioni di corredo militare;

6.^a Per coltivazioni, fabbricazioni e somministranze fatte a titolo d'esperimento;

7.^a Per le materie e derrate, che per la loro natura particolare, e per la specialità dell'impiego a cui

esse sono destinate, si acquistano e si scelgono nel luogo della produzione, o si somministrano direttamente dai produttori stessi:

8.^a Per le somministrazioni, i trasporti e lavori che non hanno formato l'oggetto d'offerta negli incanti, o al riguardo dei quali non sono stati proposti che premi inaccettabili; in questo caso però, quando l'Amministrazione ha stabilito e fatto conoscere un *maximum* di prezzo, essa non potrà oltrepassare questo *maximum*;

9.^a Per le somministrazioni, i trasporti e lavori che, in caso di evidente urgenza prodotta da impreviste circostanze, non possono ammettere i termini degli incanti, e per le provviste relative ai provvigionamenti dei forti, le quali hanno per oggetto la sicurezza dello Stato;

10.^a Per le somministrazioni nelle carceri dello Stato; pel mantenimento dei detenuti, quando ne sia affidata l'amministrazione ad Opere pie, non che per l'impresa del lavoro da somministrarsi ai carcerati e per lo smercio delle cose da essi manufatte.

Art. 26.

In nessun contratto per somministrazioni o lavori si potranno stipulare pagamenti in a buon conto, se non in proporzione di un servizio fatto ed accettato.

Fanno eccezione al disposto di quest'articolo i contratti contemplati nel numero dieci dell'articolo precedente.

Art. 27.

I contratti nell'interesse dello Stato, il cui ammont-

are eccede le venticinque mila lire saranno comunicati in progetto al Consiglio di Stato pel suo parere.

Sarà pure necessario il parere preventivo del Consiglio di Stato ogni qual volta si voglia procedere per mezzo di trattativa privata ad un contratto eccedente le lire due mila.

Tanto i sovra indicati, quanto quelli stipulati con formalità d'incanti che eccedono le lire sei mila, e quelli portanti alienazione di stabili, prima di essere resi esecutori saranno pure comunicati al Consiglio di Stato accò ne esami la regolarità.

Art. 28.

I contratti saranno stipulati avanti i funzionari a tal effetto indicati per Legge o per Regolamento approvato con Decreto Reale, pubblicato ed inserito negli Atti del Governo.

Saranno poi resi esecutori per Decreto del Ministro cui spetta.

CAPO QUINTO.

Del pagamento delle spese.

Art. 29.

Il Ministro delle Finanze propone al Re, sulla domanda degli altri Ministri, le somme delle quali possono disporre nel bimestre successivo.

Art. 30.

Nun pagamento a carico dello Stato può eseguirsi

se non in virtù di mandato spedito dal Ministero al parziale Bilancio del quale si riferisce o da chi ne abbia da esso l'incarico.

Art. 51.

I mandati saranno ammessi a pagamento mediante la vidimazione che vi sarà apposta dal Ministro delle Finanze od in nome suo da funzionari da esso delegati.

Art. 52.

Per essere ammesso a pagamento il mandato deve riferirsi ad un credito regolarmente aperto, enunciare il Bilancio parziale, la Categoria e l'Articolo, o la Legge parziale cui si riferisce, e circoscriversi nei limiti delle distribuzioni dei fondi stabiliti per ogni bimestre.

Dovrà inoltre essere presentato all'Ufficio del Controllo generale coi documenti giustificativi e munito della sua vidimazione.

Art. 53.

Quando il Controllore generale non crederà di dover apporre la vidimazione, di cui all'articolo precedente, i motivi del rifiuto saranno esaminati dal Consiglio dei Ministri.

Se i Ministri giudicheranno che ciò non ostante debba essere autorizzato il pagamento sotto la loro responsabilità, il Controllore non essendo pago delle ragioni a lui comunicate vidimerà con riserva.

In questo caso egli esporrà poi i suoi motivi nelle osservazioni di cui all'articolo trentasette.

Art. 54.

Potranno essere provvisoriamente vidimati al Co-

trollo generale, senza uopo della giustificazione contemporanea di cui all'articolo trentadue, i mandati nei casi seguenti:

1.^o Quando la natura e l'urgenza del servizio esigano l'apertura di crediti per una spesa a farsi;

2.^o Quando si tratta di spese di riscossione dei proventi dello Stato, e di quelle alla medesima inerenti;

3.^o Quando un servizio da farsi ad economia necessita un'anticipazione non maggiore di lire trentamila.

La giustificazione di tali spese dovrà essere fatta presso il Controllo nel termine di quattro mesi a far data dalla vidimazione provvisoria. Se scorrerà questo termine, senza che la giustificazione venga presentata, il Controllore generale dovrà farne risultare nelle osservazioni di cui all'articolo trentasette.

Art. 55.

Il pagamento delle spese fisse, come stipendi, pensioni, fitti e simili, sarà ammesso dal Ministro di Finanze sovra mandati collettivi spediti dai rispettivi Ministeri, i quali notificheranno all'Ufficio del Controllo generale l'ammontare della imputazione a farsi sulle singole Categorie del Bilancio, acciò ne sia fatta annotazione ne' suoi registri.

I documenti giustificativi di pagamento saranno presentati al Controllo prima della chiusura dell'esercizio.

Art. 56.

I funzionari che, in seguito all'apertura di un credito

potranno disporre delle somme relative, saranno responsabili dei pagamenti da essi ordinati contro il disposto delle Leggi e dei Regolamenti di amministrazione.

CAPO SESTO.

Dell'assestamento definitivo dei Bilanci.

Art. 57.

L'assestamento definitivo dei Bilanci sarà sancito con Legge speciale.

Il progetto di questa Legge sarà presentato al Parlamento nei primi due mesi della sessione successiva al chiudimento del relativo esercizio nel modo e nelle forme stabilite per le Leggi dei Bilanci, e sarà accompagnato dai conti dei singoli Ministri, e da quello generale dell'Amministrazione delle Finanze, formato nel modo prescritto dagli articoli quarantasei, quarantasette e quarantotto, non che dalle relative osservazioni del Controllo generale.

Art. 58.

Le somme che al chiudimento di un esercizio rimasero a riscuotere od a pagare, figureranno nel conto dell'esercizio corrente al tempo della riscossione o del pagamento in modo distinto da quelle che furono riscosse o pagate come proventi o spese proprie del corrente esercizio.

Art. 59.

I mandati di pagamento spediti e non soddisfatti prima del chiudimento di un esercizio, potranno, senza

essere rinnovati, avere effetto sino al loro annullamento, e figureranno come scaricamento nel conto speciale del Tesoro sull'esercizio corrente all'epoca in cui si farà il pagamento.

Art. 40.

Rimarranno annullati i mandati dei quali non sia stato chiesto il pagamento nell'intervallo di cinque anni, da contarsi dal primo gennaio dell'anno in cui furono spediti, riservata però ai creditori dello Stato la facoltà di far valere i diritti che loro possono tuttavia competere.

Alla disposizione del presente articolo non sono soggetti i mandati di pagamento colpiti da sequestro od inibizione.

Art. 41.

Spirati i cinque anni, il montare dei mandati di pagamento colpiti da sequestro od inibizione è versato nella cassa dei depositi ed anticipazioni per conto di chi di ragione.

Questo versamento libera intieramente lo Stato.

Art. 42.

Se al chiudimento di un esercizio si trovassero in corso di esecuzione spese che formassero oggetto di determinate assegnazioni sul medesimo, se ne trasporterà sull'esercizio successivo la parte necessaria per il saldo del pagamento, previa dimostrazione verificata dal Controllo.

Art. 43.

Le somme autorizzate per una spesa straordinaria da eseguirsi in più anni si trasporteranno negli esercizi successivi fino all'intiero compimento della medesima.

Art. 44.

Le spese autorizzate che non furono effettuate al chiusura del relativo esercizio e non contemplate nei precedenti articoli trentanove, quarantadue e quarantatre, saranno annullate.

Art. 45.

Le disposizioni comprese negli articoli trentanove, quarantadue, quarantatre e quarantaquattro dovranno fare oggetto di altrettanti articoli nella Legge d'assestamento del Bilancio.

* CAPO SETTIMO.

Dei conti parziali dei Ministri e di quello generale dell'Amministrazione delle Finanze.

Art. 46.

Al fine di ogni esercizio ciascun Ministro dovrà formare il conto della propria amministrazione.

Questo conto comprenderà l'insieme delle operazioni che ebbero luogo dall'aprimiento alla chiusura dell'esercizio.

Sarà redatto in modo uniforme colle stesse ripartizioni del Bilancio.

Le spese autorizzate con Leggi speciali saranno riferite in apposite Categorie.

Tutte le operazioni verranno riassunte in un quadro generale indicante per Categorie i risultati della situazione definitiva dell'esercizio scaduto che servono di base alla proposizione di Legge per la sistemazione del medesimo.

Il conto sarà accompagnato dalle spiegazioni circostanziate a seconda della natura di ciascun servizio, delle spese accertate, dei pagamenti effettuati e di quelli rimasti ad effettuarsi, a termini dell'articolo quarantadue, alla fine di ciascun esercizio.

Art. 47.

Il Ministro di finanze formerà il conto generale dell'Amministrazione delle Finanze.

Tale conto comprenderà tutte le operazioni relative alla riscossione ed all'impiego del pubblico denaro, e presenterà la situazione di tutti i servizi d'entrata e di spesa dell'esercizio.

Art. 48.

Il conto generale, di cui all'articolo precedente, sarà corredato:

1.^o Da conti speciali d'ogni ramo d'entrata portanti le somme liquidate a carico dei contabili e dei debitori dello Stato, quelle riscosse e quelle rimaste a riscuotersi.

A spiegazione di questi conti saranno uniti stati dei valori e delle materie che furono oggetto di tassa e che hanno determinato i dritti riscossi;

2.^o Da un conto che riassumerà le spese pubbliche dello Stato, diviso per Ministero e per Categorie, e presenterà i dritti accertati a favore dei creditori dello Stato, e risultanti dai servizi fatti durante l'anno, non meno che i pagamenti effettuati, e quelli rimasti ad effettuarsi a saldo delle spese;

3.^o Dal conto del movimento dei fondi:

4.° Dalle situazioni della Tesoreria generale e delle provinciali;

5.° Dai conti dell'Amministrazione del Debito pubblico, e di altri servizi speciali;

6.° Dallo specchio generale della situazione finanziaria al chiudimento dell'esercizio.

CAPO OTTAVO.

Dei conti dei contabili.

Art. 49.

I Tesorieri e tutti gli altri contabili verso lo Stato, in danaro od in materia, rendono il conto della loro gestione alla Camera dei Conti nelle forme e nei modi stabiliti da appositi Regolamenti.

TITOLO TERZO.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 50.

Sono soppresse tutte le Aziende e loro Tesorerie, non che l'Ispezione generale dell'Esercizio.

Art. 51.

Un Ufficio speciale di Amministrazione sarà stabilito nella sede del Comando generale della Regia Marina, sotto la dipendenza immediata del Ministro di questo dipartimento.

Art. 52.

Il Congresso permanente d'Acque e Strade, ed il

Consiglio delle Miniere saranno presieduti dai Ministri da cui dipendono questi servizi, ed in loro vece da Vice-Presidenti nominati annualmente dal Re.

Art. 55.

Le disposizioni dell'articolo quarantuno sono applicabili anche alle somme circa le quali fossero in corso inibizioni o sequestri all'epoca della pubblicazione della presente Legge.

Art. 54.

Le disposizioni della presente Legge saranno attuate per Decreti Reali a misura che potrà essere provveduto alla loro esecuzione, in modo che siano tutte in vigore al primo gennaio 1854.

Il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, e gli altri Ministri ciascuno nella parte che lo riguarda, è incaricato dell'esecuzione della presente Legge che sarà registrata al Controllo generale, pubblicata ed inserita nella Raccolta degli Atti governativi.

Dat. Torino, addì 25 marzo 1853.

VITTORIO EMANUELE

V.° C. BONCOMPAGNI.

V.° DI S. MARTINO.

V.° COLLA.

*Registrata al Controllo Generale
addì 24 marzo 1853*

*Reg. 3.° Atti del Governo n. 48.
MORANO.*

C. CAYON.



VERBALE DI SECONDO INCANTO.

L'anno del Signore mille ottocento cinquanta Sei ed all' 17^o
del mese di Maggio dopo mezzogiorno, nell'Ufficio del Ministero
della Guerra, Direzione Generale, noi giudicialmente avanti l'Illustrissimo
Signor *Luigi* e *Comandante* *Raffaello* *Di* *Petrin*
Direttore Generale al rogito di noi *Luigi* *Scungler* *Scungler*
Cittadino ed alla presenza dei Signori *Luigi* *Scungler* *Scungler*
Scungler e *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler*
notissimi idonei, richiesti, e colle Parti cognite, tutti agguati del presente
neco autentici.

Ad ognuno sia manifesto, che in seguito ai pubblici avvisi abbia questa
Ministero proceduto nel giorno *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler*
ai pubblici incanti e necessariamente deliberati in capo *Di* *Scungler*
Scungler *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler*
Col *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler*
alla comparsa *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler*
giusta i patti stabiliti nel contratto *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler*
ultime fosse formata nella *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler*
adiente l'offerta *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler*
per conto *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler*
e incanto della *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler*.

Chè nella *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler*
Patto *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler*
Chè *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler*
Chè *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler*
Chè *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler* *Scungler*

noni fatti pubblicare in questa città.
 Avvisi d'Asta, con cui si invitò chiunque voleva concorrere a quest'appalto
 di trovarsi in quest'Ufficio nel giorno d'oggi alle ore ~~due~~ ^{tre} ~~quattro~~ ^{cinque}
 per esser vederne acquire il deliberamento a favore dell'ultimo e miglior of-
 ferente all'estinzione della candela vergine, solo facendone la relazione di
 pubblicazione infra annessa.

Che in detto giorno ed ora essendosi aperta la pubblica licitazione,
 abbia il signor Direttore Generale, chiamata l'attenzione degli uomini,
 ed ordinata la lettura de' *il calcolo* e condizioni d'appalto
 sotto la cui osservanza doverà eseguire quest'impresa, la quale *deve*

il costo di lire dieci e ventisette per cento e sei
ventisette per cento e sei complessivamente di
lire mille ottanta e ottanta e ventisette
ottanta e ventisette

cio eseguita, ha ordinato di accendere come si accese la prima candela

1^a candela

2. *André per l'alto per Giuseppe Simioni* 11

3. *Levi per* 10

André per l'alto per Giuseppe 11

4. *Levi per* 1

André per l'alto per Giuseppe 1

5. *Levi* 5

André 4

Levi 1

André 5

6. *Levi* 1

Arch. Gen.	8 ..
Scrit.	9 ..
1. Arch. Gen.	

quest'ultima dichiarata vergine si ritiene notoriamente senza ulterior offerta,
perciò il lusingo signor Direttore Generale delibera quest'impresa al
Scuola p. l'ed. coll'uso offrendo, sull'oggetto del N. 1. per l'ed.
del che tutto volendo che ne risulti per pubblico verbale, ne segue che quindi.

Personalmente costituiti e l'ed. Scrit. per l'ed. del N. 1. per l'ed.
coll'uso e l'ed. per l'ed. di l'ed. e l'ed. in l'ed. e l'ed. in l'ed.
l'ed. fu l'ed. coll'uso e l'ed. l'ed. e l'ed. per l'ed.
e quali si obbliga per l'ed. e si sottoscrive di nuovamente pre-
sentarsi in quest'Ufficio fra il termine di giorni l'ed. per in-
ridurre il presente atto nella relativa sistemazione, presentando un' istanza
e valida cauzione per l'ed. ed intero adempimento di tutte e singole
le obbligazioni assumute col presente e col detto l'ed. partito, a pena,
in caso contrario, di essere tenuto a tutti li danni e spese, che ne po-

avrebbe derivare pel scoppato ritardo e ciò tutto sull'obbligo del Lami:
beni presenti e futuri nella più ampia e valida forma legale.

Presente quindi al tutto l'Illustrissimo Sig. ^{Le} ~~Le~~ ^{Manfredi} ~~Manfredi~~
Direttore Capo di Divisione il quale per le ragioni ed interessi del Go-
verno, intervenne ed accettò il presente deliberamento, chiedendone tutan-
tanti, le quali furono dal prefato Illustrissimo Signor Direttore Generali
concese, e previa lettura e conferma per me infrascritta Capo della
Sezione Contratti ricevute.

Levi Giuseppe
più governatore
G. S. Manfredi
Per Luigi Lenti
Giovanni Ferdinando

W. H. V.
F. S. Manfredi
F. S. Manfredi



Eccellenza

Di
10/11/1799

Pietro Guglielminetti Comitore e
Regentajo, che già somministrò all'
Amministrazione della guerra oggetti
necessi, espone che l'arredo di deposito a provve-
dimenti della Provvidenza era in corrente per
natura. Secondo il modulo in uso, ed è col-
locante ritarsi del 10 p. 100 sull'attuale prezzo
di L. 2. (Scuola), tuttavia che l'Ammi-
nistrazione consenta ad autorizzarlo l'inten-
da provvista per tutta l'armata e presente
tutta il periodo della presente guerra, e di
per il fatto che gli rimanesse in Magazzino
in fine della guerra medesima.

Intende però di fare quest'opera fatta
con risparmio che non fava di base
di atto pubblica o privata.

In caso d'assunzione egli s'obbliga
a tenere con Magazzino di detta Provvidenza 10000
in ferro da in luogo concertando sempre pro-
prio di una quantità a convenirsi —

Di farne passare le quantità occorrenti

al Magazzino delle merci in Orino nel
modo fin qui praticato, oppure direttamente
ai depositi.

Dall'accluzione di quinta si co-
nverrebbe:

- A. Economia sui prezzi attuali in p.m. del
totoato;
- C. Economia di spese e portua nel Maga-
zino delle merci.
- D. Risparmio d'ingombro nel magazzino
istesso.
- E. Costo d'un servizio fatto speditamente
potrebbe l'espeditore, quando fosse prevenuto,
fornirgli d'un posto che forse non convenirebbe
all'amministrazione di tenere inprop-
rio suoi Magazzini

5. giugno 1879

M. Proprietario
p. et. g. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z.

° Secondo percorso

VI. Proposte di riflessione



Pianta del centro di Torino, in cui è visibile la Contrada del Capello Verde, oggi Via del Cappel Verde (ASCT, Collezione Simeom B512).

1) Nel 1853 (doc. n. 1, p. 2) il tornitore Pietro Guglielminetti illustra le caratteristiche essenziali della sua borraccia e le condizioni economiche proposte per l'acquisto dei suoi prodotti.

- *Quali sono gli aspetti più significativi del prodotto del Guglielminetti dal punto di vista artigianale?*
- *Come sono definite le condizioni economiche del contratto?*

- *Pietro Guglielminetti si trova in una fase ancora transitoria della sua attività. Quali parti del documento illustrano questa situazione?*

2) *Nel Giornale Militare (doc. n. 2, pp. 3-5) è descritta accuratamente la borraccia di legno e si può verificare la precisione con la quale l'esercito piemontese individuava le caratteristiche dei prodotti di cui si approvvigionava.*

- *Quali sono le principali caratteristiche del modello di borraccia nel 1853?*

- *Quali sono le principali differenze fra la borraccia scelta per la Fanteria e quella scelta per la Cavalleria?*

- *Quali regole devono essere rispettate?*

3) *La prima fornitura di borracce di Pietro Guglielminetti è documentata da un insieme di atti e si conclude con l'approvazione da parte del ministro Alfonso La Marmora (doc. 3, p. 6).*

- *In quali anni La Marmora fu Ministro della Guerra?*

- *Per quali aspetti riformatori è ricordata la sua opera nell'esercito del Regno di Sardegna?*

4) *Nel 1853 è approvata una legge di sistemazione dell'Amministrazione Centrale dello Stato, in cui sono fissate anche le norme generali che regolano la stipulazione dei contratti da parte della pubblica amministrazione (doc. n. 4, pp. 7-16). Si può esaminare l'applicazione di tali norme a un caso concreto, la provvista di materiale bellico compiuta nel 1856 dal Guglielminetti e da un suo collega tornitore, Giuseppe Leidi (doc. n. 5, pp. 17-21).*

- *In quali fasi si articola il “metodo dei pubblici incanti”?*

- *Come è assegnata la fornitura al primo incanto?*
- *Quale funzione hanno i “giorni fatali”?*
- *Come è attribuita la fornitura se si svolge un secondo incanto?*


5) Nel 1859 Pietro Guglielminetti offre al Ministero della Guerra una particolare collaborazione continuativa nel rifornimento delle borracce (doc .n. 6, pp. 22-23).

- *A quale importante evento bellico si riferisce l'esecuzione della fornitura?*
- *Quale condizione pone il Guglielminetti rispetto alle normali procedure adottate dall'Amministrazione Militare e quali sono i motivi che permettono all'Amministrazione Militare di accettare la proposta?*
- *Quale impegno particolare il Guglielminetti propone di assumere rispetto alla consegna?*
- *Quali sono i vantaggi offerti dal Guglielminetti all'Amministrazione militare?*


6) Nel 1861 Pietro Guglielminetti si stabilisce definitivamente a San Donato, un quartiere periferico in grande espansione. La proprietà che acquista è descritta nella carta topografica e acquistata ad un'asta per L. 30.000.

- *Quali caratteristiche ha, in quel momento storico, il borgo San Donato?*
- *Quale sarebbe il valore attuale della proprietà espresso in Euro?*

(Per il calcolo usare gli indici forniti dall'Istat, reperibili nel sito www.istat.it)



Pianta della proprietà dei fratelli Guglielminetti nel 1864 (ASCT, *Progetti edilizi*, 1864/115).



Particolare di una pianta di Torino nel 1860 in cui sono ben visibili il Borgo San Donato e il canale di Torino (ASCT, Collezione Simeom, D106).

- 7) *Al termine del percorso può essere utile approfondire l'esame della legge del 1853 (doc. n. 4, pp. 7-12) relativa alla contabilità dello Stato.*
E' un provvedimento in cui si concretizza un aspetto fondamentale della politica di Cavour: il controllo della spesa pubblica e delle procedure adottate dall'Amministrazione dello Stato.